



## **Titolo**

Regolamento giuoco calcio – durata della gara – regola del recupero delle perdite di tempo – interpretazione - tempo di recupero – ha la medesima natura dell'ordinario tempo di gioco - refertazione – obbligo

## **Descrizione**

La regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio, (recante disciplina de *‘La durata della gara’*), alla luce del comma 3 della medesima regola disciplinante le modalità di *“recupero delle perdite di tempo”*, deve essere interpretata nel senso per cui anche il tempo di recupero costituisce fattore essenziale della regolare e complessiva durata della singola partita. Ed infatti, la lettera delle predette disposizioni regolamentari esprime la doverosità dell'estensione temporale della durata ordinaria del tempo di gioco, al ricorrere delle circostanze individuate dal regolamento come atte a giustificare tale prolungamento temporale della partita, attribuendo ad essa esattamente la medesima natura dell'ordinario tempo di gioco; inoltre, l'indicazione dell'effettiva durata della partita, pertanto inclusiva altresì del tempo di recupero partitamente disposto dall'arbitro per la prima e la seconda frazione di gioco, costituisce elemento che deve essere puntualmente indicato in sede di refertazione da parte dell'ufficiale di gara.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 13/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Vitale

## **Riferimenti normativi**

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0013 CFA del 31 agosto 2021 (Bologna F.C. 1909 S.p.A./A.C Chievo Verona S.r.l.)**